

CORTE D'APPELLO SPORTIVA

Sentenza n. CS2/2021

Proc. CS3/21

L'anno 2021, il giorno 9 del mese di aprile, in collegamento telematico mediante applicazione *Google Meet*, si riunisce la Corte Federale d'Appello, composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Silvestro M. Russo	Componente, relatore
Avv. Mario Scino	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Francesco Pantano,
nel giudizio di rinvio (proc. CS3/21) relativo alla sentenza di questa Corte n. CS11/20, annullata con rinvio dal Collegio di Garanzia dello Sport con sentenza n. 26/21, giusta istanza di riassunzione presentata da Audi Sport Italia s.r.l., corrente in Nibbiola (NO), avverso la decisione n. 32/20 del Collegio dei Commissari sportivi durante la gara 1) del Campionato italiano *GT Sprint 2020*, pronuncia la seguente sentenza:

Fatto e Diritto

1. – Il 3 ottobre 2020, presso l'autodromo internazionale del Mugello, s'è svolta la gara 1) del Campionato italiano GT Sprint 2020, cui ha preso parte pure un'autovettura (la n. 12) della AUDI Sport Italia s.r.l., corrente in Nibbiola (NO).

È accaduto che, nel corso della gara, l'autovettura n. 12 di AUDI Sport ha effettuato il cambio pilota, ma nel frattempo il personale tecnico le s'è avvicinato nella zona del pit lane per il cambio pneumatici, preparando questi ultimi attorno ad essa prima che fosse terminato il tempo prescritto per la procedura di cambio pilota. Sicché, con decisione n. 32 di pari data, il Collegio dei Commissari di gara ha irrogato, al termine della competizione, la «... penalità in tempo di 5 secondi da aggiungere alla classifica di gara 1...». Tanto per avvenuta violazione dell'art. 17.1) (rubricato Cambio Conduttore) del Regolamento sportivo di Campionato e con conseguente retrocessione del concorrente dalla 1° alla 4° quarta posizione della classifica.

Avverso tal statuizione s'è appellata la dott. Roberta Gremignani, n.q. di rappresentante del concorrente AUDI Sport Italia s.r.l., col ricorso n. 7/20, innanzi a questa Corte sportiva d'appello, deducendo: a) l'illegittimità della sanzione irrogata, in quanto l'art. 17.1) del regol. sport. non avrebbe preso in specifica considerazione la condotta violata, né ciò si sarebbe potuto ricavare in



via analogica considerato il principio di tassatività delle fattispecie in materia sanzionatoria; b) il rigoroso rispetto, da parte del concorrente, delle istruzioni rese al riguardo in sede di briefing pre-gara, laddove è stato specificato che il solo ed unico divieto sarebbe stato quello di portare i pneumatici sulla pit lane prima che l'autovettura fosse ferma.

2. – L'adita Corte sportiva, con sentenza resa all'udienza del 27 novembre 2020, ha respinto il reclamo de quo, poiché: 1) – il cambio pilota costituisce una fase della gara che non ammette altre azioni od operazioni concomitanti, se non quelle tassativamente indicate (aiuto ai piloti a sistemarsi nell'abitacolo; controllo della pressione degli pneumatici con l'utilizzo del manometro; pulizia del parabrezza e del lunotto); 2) tra tali operazioni non rientra la sostituzione dei pneumatici, tant'è che per le operazioni consentite in sede di cambio conduttore è autorizzata la presenza al massimo di tre, mentre per il cambio pneumatici ne occorrono evidentemente quattro; c) tutte le altre operazioni sull'autovettura, compreso il cambio pneumatici (non oggetto di specifica disciplina nel citato RS), vanno effettuate solo dopo lo scadere dei 45" (tempo massimo di sosta ai box per il cambio conduttore) e dell'eventuale handicap tempo maturato; d) la condotta in questione non solo ha violato l'art. 17.1), ma soprattutto, grazie al trasporto dei pneumatici prima dello scadere dei 45", il concorrente ha violato il citato divieto e s'è avvantaggiato del tempo occorrente in via ordinaria agli altri conduttori per portare i pneumatici attorno all'autovettura scaduto il tempo di cambio pilota.

La AUDI Sport s'è quindi gravata innanzi al Collegio di garanzia dello Sport presso il CONI, col ricorso n. 116/2020, deducendo l'erroneità dell'impugnata decisione e ribadendo in sostanza i motivi d'originaria doglianza.

L'adito Collegio, con sentenza n. 26 del 10 marzo 2021 e disattesa ogni questione in rito, ha accolto in parte l'impugnazione attorea, ribadendo sì l'antigiuridicità della condotta della ricorrente in violazione dell'art. 17.1) RS —essendo l'interpretazione resa dalla Corte ACI la più corretta ed ossequiosa del principio di lealtà sportiva ex art. 217 del RSN—, ma riformandone la sanzione applicata (penalità di 5") in quanto non contemplata in nessuna delle norme richiamate dal Collegio dei Commissari di gara nella decisione n. 32/2020. Donde l'annullamento parziale della decisione impugnata, con rinvio a questa Corte ACI affinché individui correttamente la norma sanzionatoria per la violazione dell'art. 17.1) e ne determini la conseguente sanzione in relazione ai fatti contestati.



Con PEC del 19 marzo u.s., il patrono della ricorrente ha proposto istanza per la fissazione dell'udienza del ricorso in riassunzione. Quindi ha dedotto in udienza che, a differenza di quanto opina la Procura federale, la sanzione applicabile al caso in esame sia non quella in tempo, bensì solo quella pecuniaria ex art. 140 RSN (€ 260).

3. – Il ricorso in riassunzione non è fondato e va respinto.

In primo luogo, il Collegio condivide l'avviso della Procura, laddove in udienza precisa che ogni questione sull'antigiuridicità del fatto commesso è inammissibile poiché l'illiceità per violazione dell'art. 17.1) del RS è ormai coperta dal giudicato del Collegio di garanzia. Pertanto non sono più deducibili nel presente giudizio rescissorio: a) la richiesta del patrono della ricorrente sulla presa in considerazione della testimonianza dei Commissari sportivi, già in atti, la cui eventuale omessa pronuncia da parte del Collegio di garanzia è al più vizio di quella decisione, contro cui non constano impugnazioni innanzi al TAR Lazio; b) la contestazione sulla sanzione, essendo a suo dire i pneumatici stati collocati sul c.d. "nuovo asfalto" della pit lane, cosa, pure questa, da opporre innanzi al Giudice amministrativo.

Nel merito, stante il decisum rescindente, in questa sede residua alla Corte sportiva d'appello, a fronte dell'istanza di riassunzione di rinvenire nell'ordinamento ACI (RSN e/o regolamento di settore GT Sprint) la sanzione più acconcia da applicare nel caso in esame.

Giova rammentare che, nella specie (da cui poi è discesa la penalizzazione di 5" a carico dell'appellante), il Regolamento particolare di gara-RPG aveva stabilito in 45" la sosta obbligatoria ai box, oltre l'handicap maturato (15" per la vittoria gara 1 a Misano e 5" per il terzo posto in gara 2: art. 23.1 del RPG). A questi vanno aggiunti il tempo di percorrenza della pit lane (20") ed il tempo impiegato per il cambio pneumatici (17,98"), per cui si ha un tempo complessivo pari a 1.48,98, mentre quello rilevato elettronicamente è di 1.44,077, ossia proprio quei 5" in meno conteggiati dai Commissari di gara a carico dell'appellante. Di tal "guadagno di tempo", grazie alla violazione dell'art. 17.1 del regolamento di settore-RS Velocità in Circuito, la sentenza di questa Corte ha dato contezza, la decisione del Collegio di garanzia, no, ma non è tanto questo il punto controverso, quanto, piuttosto la necessaria applicabilità della sanzione (rectius, della penalità) in tempo, racchiusa nel medesimo art. 17.1) e strettamente inerente all'antigiuridicità del fatto.



Al riguardo, non è vero che non fosse possibile l'applicazione della penalità in tempo e/o in giri, essendo questa, invece, indicata dall'art. 216-bis, lett. A) del RSN e da infliggere, «...ove applicabil(e) secondo quanto previsto nei Regolamenti di Settore, per condotte in violazione delle norme sportive di comportamento in gara...». La penalità in tempo, che «... deve essere espressa in minuti e/o secondi...», è ribadita dall'art. 16, lett. A) del RS, il quale reca una disposizione identica a quella del citato art. 216-bis. Non nega la Corte che entrambe le disposizioni rechino il catalogo delle sanzioni principali, simile a quello di cui agli artt. 17/37 c.p. e, come tale, da identificare ed applicare secondo le norme che delineano le singole fattispecie d'illecito, cui la penalità in tempo si adegua qual cornice di pena più acconcia all'indebito guadagno di tempo, in violazione e delle regole specifiche dei tempi nelle gare e del generale principio di lealtà sportiva. Infatti, l'art. 17.1), per un verso ed al I co., n. 4), trattando della sosta per il cambio conduttore dispone che la «... durata controllata della sosta dovrà essere di minimo 45 secondi sotto la responsabilità del Direttore Sportivo più eventuale handicap tempo maturato...» e, per altro verso ed al IV co., che «...b. Mancato rispetto dei punti 4 e/o 6: al Conduttore saranno comminate penalità in tempo pari al triplo dei secondi mancanti...».

Come si vede, si tratta d'una sanzione di tipo ripristinatorio, cioè una sorta di *sì restitutio in integrum*, ma accompagnata necessariamente dall'aggravio afflittivo del triplo dei secondi mancanti (nelle specie, non 5, ma 15"). Tal penalità, per com'è dimensionata, costituisce il massimo deterrente d'ogni condotta, ancorché non fraudolenta (nel qual caso essendo applicabile l'art. 219, II co. e l'art. 227.7, II co. del RSN) ma pur sempre violativa del principio di lealtà sportiva e delle regole di gara. E ciò appunto all'annullamento del tempo indebitamente guadagnato in occasione della delicata procedura di cambio conduttore, nonché al triplicato carico del tempo stesso. È plausibile che il Collegio dei commissari di gara abbia avuto in mente siffatto schema sanzionatorio, quando ha decurtato il tempo ottenuto dall'appellante. Ma, diversamente da quel che assume la Procura e non essendo la penalità in tempo (pure nella misura) nella discrezionalità dell'organo giudicante di gara, il mancato espresso riferimento normativo e l'inesatto calcolo di tal penalità in tempo hanno giustificato la riforma parziale della sentenza n. 11/2020, nonché il presente giudizio rescissorio. Sicché la penalità in tempo, oltre a porsi come norma sanzionatoria specializzata per la specifica procedura di cambio conduttore (la quale non tollera altra attività che questa), nulla ha a che vedere con le retrocessioni in graduatoria, le quali al più sono l'autonomia materiale conseguenza della ripristino del tempo illecitamente "guadagnato"



Automobile Club d'Italia
SPORT

Va allora respinto l'assunto attoreo, laddove chiede l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 140, co. 3 RSN, la quale colpisce, com'è noto, non una condotta illecita nello svolgimento della gara, bensì la «... mancata partecipazione (al briefing, che) è un'infrazione ai regolamenti e comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria, ... nella misura di € 260,00...», stante l'obbligo di parteciparvi in capo a concorrenti e i conduttori. È appena da osservare che la partecipazione, o meno, al briefing, che come si vede è sanzionato in via autonoma rispetto alle vicende di gara, proprio per questo nulla aggiunge o toglie agli illeciti sportivi commessi durante o in occasione della gara.

In definitiva, l'appello va integralmente rigettato, con conseguente incameramento del deposito cauzionale.

P.Q.M.

la Corte d'appello sportiva, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe (causa CS 2/21), lo respinge e dispone l'incameramento del deposito cauzione.

Roma, 9 aprile 2021.

Il Presidente

Pres. Claudio Zucchelli

Il Relatore

Cons. Silvestro Maria Russo


Il Segretario
Dott. Francesco Pantano